



COMUNE DI MONTERENZIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio

Telefono 051 / 92.90.02 - Fax 051 / 92.92.92

E-mail: cmonter@iperbole.bologna.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 68 del 23.06.1995
- Consiglio Comunale n. 51 del 26.11.1997
- Consiglio Comunale n. 45 del 26.06.2000

5 agosto 2000

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto	pag. 5
Art. 2 - Competenze	pag. 5
Art. 3 - Controlli	pag. 5
Art. 4 - Responsabilita'	pag. 5

TITOLO II

SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 5 - Gestione dei cimiteri	pag. 6
Art. 6 - Vigilanza	pag. 7
Art. 7 - Orario	pag. 9
Art. 8 - Riti funebri	pag. 10
Art. 9 - Disciplina dell'ingresso	pag. 10
Art. 10 - Divieti speciali	pag. 10
Art. 11 - Ulteriori divieti	pag. 11
Art. 12 - Accesso al cimitero	pag. 11
Art. 13 - Lavori privati	pag. 11
Art. 14 - Epigrafi, ornamenti sulle tombe	pag. 12

TITOLO III

DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE

Art. 15 - Dichiarazione di morte	pag. 13
Art. 16 - Denuncia di morte	pag. 13
Art. 17 - Accertamento di morte	pag. 13
Art. 18 - Medico necroscopo	pag. 13
Art. 19 - Rinvenimento di parti di cadavere	pag. 14
Art. 20 - Delega dell'Azienda U.S.L.	pag. 14
Art. 21 - Rinvio al capo I del D.P.R. 285/90	pag. 14

TITOLO IV

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 22 - Norme generali	pag. 15
Art. 23 - Decesso per malattia infettiva-diffusiva	pag. 15
Art. 24 - Deposito di osservazione	pag. 15
Art. 25 - Rinvio ai capi II e III del DPR 285/90	pag. 16

TITOLO V

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Art. 26 - Autorizzazione per la sepoltura	pag. 17
Art. 27 - Prodotti abortivi e feti	pag. 17
Art. 28 - Prodotti del concepimento	pag. 17

TITOLO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 29 - Trasporti gratuiti e a pagamento	pag. 18
Art. 30 - Esercizio del servizio trasporti funebri	pag. 18
Art. 31 - Autorizzazione	pag. 18
Art. 32 - Orario per il trasporto	pag. 19
Art. 33 - Trasporto funebre	pag. 19
Art. 34 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero	pag. 19
Art. 35 - Trattamento antiputrefattivo	pag. 19
Art. 36 - Fornitura gratuita di feretri	pag. 20
Art. 37 - Rinvio	pag. 20

TITOLO VII

INUMAZIONE

Art. 38 - Campi di inumazione	pag. 21
Art. 39 - Fosse	pag. 21
Art. 40 - Casse	pag. 21
Art. 41 - Disposizioni speciali	pag. 22
Art. 42 - Cippo	pag. 22
Art. 43 - Rinvio	pag. 22

TITOLO VIII

TUMULAZIONI

Art. 44 - Tumulazione	pag. 23
Art. 45 - Loculi	pag. 23
Art. 46 - Casse per tumulazione	pag. 23

TITOLO IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 47 - Esumazioni ordinarie	pag. 24
Art. 48 - Esumazioni straordinarie	pag. 24
Art. 49 - Periodi di esumazione	pag. 24
Art. 50 - Orario	pag. 25
Art. 51 - Raccolta delle ossa	pag. 25
Art. 52 - Estumulazioni	pag. 25
Art. 53 - Autorizzazione per estumulazioni	pag. 26
Art. 54 - Estumulazione straordinarie	pag. 26
Art. 55 - Rinvio	pag. 26

TITOLO X

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

Art. 56 - Piano regolatore cimiteriale	pag. 27
Art. 57 - Modalita' di sepoltura	pag. 27
Art. 58 - Concessione amministrativa	pag. 27
Art. 59 - Durata della concessione	pag. 28
Art. 60 - Divieti	pag. 28
Art. 61 - Lapidari ed ornamenti	pag. 28
Art. 62 - Retrocessioni	pag. 28
Art. 63 - Contratto	pag. 29
Art. 64 - Modalita' di concessione	pag. 29
Art. 65 - Progetti di costruzione di loculi	pag. 29
Art. 66 - Priorita' di concessione	pag. 30
Art. 67 - Lapidari	pag. 30
Art. 68 - Concessione di area cimiteriale	pag. 30
Art. 69 - Progetti di costruzione di sepolture private	pag. 30
Art. 70 - Spese	pag. 31
Art. 71 - Termini	pag. 31
Art. 72 - Diritti di uso	pag. 31
Art. 73 - Responsabilita' solidale	pag. 31
Art. 74 - Scadenza delle concessioni	pag. 32
Art. 75 - Revoca	pag. 32
Art. 76 - Decadenza	pag. 32
Art. 77 - Canone	pag. 32
Art. 78 - Rinuncia	pag. 33
Art. 79 - Soppressione di cimiteri	pag. 33
Art. 80 - Estinzione della concessione	pag. 33
Art. 81 - Cessione del diritto d'uso di loculto	pag. 34
Art. 82 - Autorizzazione alla cessione	pag. 34
Art. 83 - Sepoltura abbandonata	pag. 34
Art. 84 - Registrazione dei contratti	pag. 34

TITOLO XI

SPECIALI CONCESSIONI PER SEPOLTURE GRATUITE

Art. 85 - Disponibilita' dei materiali pag. 35

TITOLO XII

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 86 - Illuminazione votiva pag. 36

TITOLO XIII

SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

Art. 87 - Cappelle private pag. 37

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 88 - Sanzioni pag. 38

Art. 89 - Abrogazioni pag. 38

Art. 90 - Entrata in vigore pag. 38

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private nonche' la tenuta e pulizia dei cimiteri, in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; del titolo VII del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, del titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte.

ART. 2
COMPETENZE

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri nonche' lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di leggi vigenti in materia, tramite il coordinatore sanitario o suo delegato dell'Azienda USL Bologna Sud, il necroforo e gli uffici comunali; ciascuno per la parte di sua competenza.

ART. 3
CONTROLLI

Il Coordinatore sanitario o suo delegato dell'Azienda USL Bologna Sud vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco tutti i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 4
RESPONSABILITA'

Il Comune, mentre ha cura perche' nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilita' per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

TITOLO II

SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 5 GESTIONE DEI CIMITERI

Nei cimiteri comunali vengono accolti:

- a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme delle persone morte fuori Comune ma che vi avevano in vita la residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel cimitero;
- d) le salme di persone che, pur non avendo la residenza nel Comune, siano nate in Monterenzio;
- e) le salme dei figli di residenti in Monterenzio, e i genitori dei residenti in Monterenzio;
- f) le salme di persone aventi parenti sepolti nel cimitero con i quali era legato da vincoli di parentela, fino al 4° grado sia in linea diretta che in linea collaterale ed affine;
- g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.9.1980 n. 285;
- h) i resti mortali delle persone sopraelencate;
- i) coloro che in vita abbiano lasciato disposizioni testamentarie.

I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendente del Sindaco o dall'Assessore delegato. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il Coordinatore sanitario o suo delegato dell'Azienda USL Bologna Sud con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 6
VIGILANZA

Ai cimiteri comunali e' addetto un necroforo.

Il necroforo e' responsabile della manutenzione del cimitero nonche' dei servizi che in esso si svolgono, in particolare:

- e' responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:
 - a) una copia del presente regolamento
 - b) una copia delle delibere relative alle tariffe di concessione ed ai servizi cimiteriali funebri.
- per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di se' l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; ritira altresì l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- esegue le operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
- sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
- iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome e il cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1980 n. 285, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero dell'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito ove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri, cremati pervengano al cimitero con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri

Un esemplare del registro deve essere consegnato ad ogni fine d'anno al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode dei cimiteri;

- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
- esegue le esumazioni, le estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- sorveglia a che ogni intervento nelle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri privati, la installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;
- controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari;
- esegue la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi chiedendo, quando occorre, una verifica da parte del servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. Bologna Sud;
- e' responsabile del buon andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento;
- esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni;
- attende alla pulizia nei locali del cimitero, nei campi e vialetti, mantiene curate le siepi, i prati e le piante, tagliando periodicamente le erbe e potando le piante;
- provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- non puo' in nessun caso appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri ne' accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
- svolge inoltre tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

ART. 7
ORARIO

Il cimitero rimane aperto al pubblico durante le ore e nei giorni stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale e nel presente Regolamento.

Durante il restante tempo i cancelli devono rimanere chiusi.

Per i cimiteri saranno osservati gli orari di apertura al pubblico, di cui al seguente prospetto:

	GIORNI FERIALE E FESTIVI	
	MATTINO - POMERIGGIO	
	DALLE ORE	ALLE ORE
GENNAIO	8,30	16,00
FEBBRAIO	8,30	16,00
MARZO	8,30	16,00
APRILE	8,00	18,00
MAGGIO	8,00	18,00
GIUGNO	8,00	18,00
LUGLIO	8,00	18,00
AGOSTO	8,00	18,00
SETTEMBRE	8,00	18,00
OTTOBRE	8,30	16,00
NOVEMBRE	8,30	16,00
DICEMBRE	8,30	16,00

Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.

ART. 8
RITI FUNEBRI

Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettivita' dei defunti non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

ART. 9
DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Nei cimiteri e' vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunita' del divieto.

ART. 10
DIVIETI SPECIALI

Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso;
- b) introdurre cani o altri animali;
- c) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- d) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- e) calpestrare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto e' particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attivita' nel cimitero;
- g) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

ART. 11
ULTERIORI DIVIETI

Nel cimitero e' vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerita' del luogo, e' vietato calpestare o danneggiare aiuole, prati, siepi od alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

ART. 12
ACCESSO AL CIMITERO

Nel cimitero non e' consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere.

Per il trasporto dei materiali da costruzione l'ingresso dei veicoli sara' autorizzato dal Sindaco nell'intesa che l'ingombro, il peso e la capacita' di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero.

L'ingresso dei veicoli di cui sopra deve svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco.

ART. 13
LAVORI PRIVATI

Nessun lavoro puo' essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

La concessione o l'autorizzazione potra' essere rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunita' aventi sede nel Comune.

E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.

Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprieta' del Comune o di terzi.

I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della normativa vigente.

L'area occupata dovra' essere convenientemente recintata in modo da essere schermato alla vista dei visitatori.

Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

ART. 14
EPIGRAFI, ORNAMENTI SULLE TOMBE

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonche' coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.

I fiori appassiti saranno, a cura del necroforo, rimossi e smaltiti nel rispetto della normativa vigente come pure dovranno essere ridimensionati, a cura degli interessati, gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro.

In mancanza vi provvede il necroforo.

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Le lapidi, croci, monumenti ed epigrafi, dovranno essere omogenee per qualità e colori di materiali, i quali saranno preventivamente autorizzate dall'Ufficio Tecnico del Comune.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate possono essere indicate con i due cognomi.

Le lapidi, croci, monumenti, epigrafi e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere rimosse o modificate senza l'autorizzazione del Sindaco.

TITOLO III

DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE

ART. 15 DICHIARAZIONE DI MORTE

La morte di persona nel territorio del Comune deve essere dichiarata all'Ufficio di Stato Civile il piu' presto possibile ed, in ogni caso, non oltre le 24 ore dal decesso.

La dichiarazione deve essere effettuata da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte e' avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

ART. 16 DENUNCIA DI MORTE

Il medico che ha assistito il defunto constata il decesso e denuncia al Sindaco la causa della morte mediante la compilazione di apposita scheda, che deve essere inviata, a cura del Comune dove e' avvenuto il decesso, entro 30 giorni, all'Azienda U.S.L. competente per territorio secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 285/90.

Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte e' resa dal medico necroscopo nominato dall'Azienda U.S.L..

ART. 17 ACCERTAMENTO DI MORTE

Avvenuta la denuncia della morte, questa verra' accertata dal medico necroscopo, non prima di 15 ore e non oltre le 30 dal decesso, il quale rilascerà apposita certificazione da allegarsi all'atto di morte compilato dall'ufficiale di stato civile.

ART. 18 MEDICO NECROSCOPO

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico sanitario incaricato con provvedimento dell'Azienda U.S.L..

I medici necroscopi dipendono per tale attivita' dal coordinatore sanitario o suo delegato dell'Azienda U.S.L. competente per territorio o da un suo delegato.

ART. 19
RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione alla autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda USL competente per territorio.

L'Azienda USL Bologna Sud, salvo diversa disposizione dell'Autorità giudiziaria, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati al Sindaco ed all'Autorità giudiziaria per il rilascio del nulla osta al seppellimento.

ART. 20
DELEGA DELL'U.S.L.

L'Azienda USL Bologna Sud competente per territorio potrà delegare il trattamento antiputrefattivo di cui agli artt. 32 e 48 del D.P.R. 285/1990 a personale tecnico dipendente comunale o convenzionato con il Comune su espressa richiesta del Sindaco.

ART. 21
RINVIO AL CAPO 1 DEL D.P.R. 285/90

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel Capo 1 del D.P.R. 285/1990.

TITOLO IV

PERIODO DI OSSERVAZIONE

ART. 22 NORME GENERALI

Nessun cadavere puo' essere chiuso in cassa, ne' essere sottoposto ad autopsia od a trattamenti conservativi, ne' inumato, tumulato, cremato oppure sottoposto a conservazione in celle frigorifere prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dagli artt.8 e 9 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

ART. 23 DECESSO PER MALATTIA INFETTIVA - DIFFUSIVA

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita' il coordinatore sanitario o suo delegato dell'Azienda U.S.L. Bologna Sud adotta le misure cautelative necessarie.

ART. 24 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 25
RINVIO AI CAPI II E III DEL D.P.R. 285/90

Si osservano, in particolare per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nei Capi II e III del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

TITOLO V

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

ART. 26 AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero e' rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

La medesima autorizzazione e' necessaria per il seppellimento di parti di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria.

ART. 27 PRODOTTI ABORTIVI E FETI

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta eta' di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di eta' intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda USL competente per territorio.

ART. 28 PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di eta' inferiore alle 20 settimane.

Nei casi di cui sopra i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'esplorazione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda USL Bologna Sud, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta eta' di gestazione ed il peso del feto.

TITOLO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 29 TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

Il trasporto delle salme al cimitero viene effettuato come segue:

- a) a pagamento, secondo le tariffe stabilite dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di feretro diverso da quello fornito dal Comune di cui all'art. 36.
- b) a carico del Comune negli altri casi, in forma che garantisca il decoro del servizio.

ART. 30 ESERCIZIO DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI

Nei casi di cui all'art. 29 del presente regolamento, i trasporti sono soggetti al pagamento dei diritti stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale e il servizio di trasporti funebri dovrà essere esercitato mediante concessione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, che lo gestirà sulla base di una convenzione, approvata dal Consiglio Comunale, che ne fissa le modalità di funzionamento e le tariffe.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 31 AUTORIZZAZIONE

L'incaricato del trasporto di una salma, deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 32
ORARIO PER IL TRASPORTO

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto delle salme, le modalita' ed i percorsi consentiti, nonche' il luogo e le modalita' per la sosta dei cadaveri in transito.

ART. 33
TRASPORTO FUNEBRE

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero viene eseguito con le modalita' di cui al precedente articolo 29.

I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dall'Azienda USL ove ha sede la ditta di pompe funebri, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneita', deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 34
TRASPORTO IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune e' autorizzato dal Sindaco.

L'autorizzazione e' comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

ART. 35
TRATTAMENTO ANTIPUTREFATTIVO

Per il trasporto di cui all'art. 34 nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavita' corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in localita' che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorso 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai

cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 36
FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

Il Comune fornisce gratuitamente le casse di cui al successivo art. 40 per salma di persona appartenente a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno e' accertato sulla base delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 37
RINVIO

Si osservano, in particolare per quanto non espressamente disciplinato, tutte le disposizioni contenute nel capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

TITOLO VII

INUMAZIONE

ART. 38 CAMPI DI INUMAZIONE

Nel cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione. Detti campi devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprieta' meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremita' di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuita'.

ART. 39 FOSSE

Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno metri 0,50. I viali di passaggio devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di eta' devono avere una profondita' non inferiore a mt. 2,00. Nella parte piu' profonda devono avere una lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di eta' inferiore a 10 anni devono avere una profondita' non inferiore a mt. 2,00. Nella parte piu' profonda devono avere una lunghezza di mt. 1,50 ed una larghezza di mt. 0,50.

ART. 40 CASSE

I cadaveri destinati alla inumazione devono essere chiusi in casse costruite con tavole di legno dello spessore non inferiore a cm. 2.

Per la confezione delle casse non e' consentito l'uso di metalli od altri materiali non biodegradabili.

ART. 41
DISPOSIZIONI SPECIALI

Ogni cadavere deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.

Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

ART. 42
CIPPO

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alle azioni disgregatrici degli agenti atmosferici e portare un numero progressivo e l'anno di seppellimento.

Sul cippo, a cura del Comune, verra' applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 43
RINVIO

Sono fatte proprie le disposizioni contenute nel Capo XIV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

TITOLO VIII

TUMULAZIONI

ART. 44 TUMULAZIONE

Le salme possono essere, in luogo delle inumazioni, tumulate in loculi, tumuli o nicchie per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali o per famiglie.

ART. 45 LOCULI

I loculi possono essere a piu' piani sovrapposti ma devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Nelle tumulazioni e' vietato sovrapporre un feretro all'altro.

ART. 46 CASSE PER TUMULAZIONE

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli art. 30 e 31 del D.P.R. 285/1990.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

TITOLO IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 47

ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri non e' completa, tale periodo dovra' essere prolungato con le modalita' di cui all'art. 82, comma 2° del D.P.R. 285/90.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

ART. 48

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorita' giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorita' giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorita' eventualmente suggerite.

Le esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'Azienda USL competente per territorio, o da un suo delegato, e dall'incaricato del servizio di custodia.

ART. 49

PERIODI DI ESUMAZIONE

Salvo i casi ordinati dall'Autorita' Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nel periodo che va dal 15 aprile al 15 ottobre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano gia' trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarari che essa puo' essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 50
ORARIO

Le esumazioni saranno eseguite preferibilmente nelle ore antimeridiane.

Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

ART. 51
RACCOLTA DELLE OSSA

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1982 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 52
ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Qualora le salme estumulate si trovino nella condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, su parere del coordinatore sanitario.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

ART. 53
AUTORIZZAZIONE PER ESTUMULAZIONI

Il Sindaco puo' autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede puo' farsi senza alcun pregiudizio alla salute pubblica.

ART. 54
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIE

Si applicano, anche per le estumulazioni, le disposizioni di cui all'art. 48 del presente Regolamento.

ART. 55
RINVIO

Si osservano, in particolare per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel Capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

TITOLO X

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

ART. 56 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Nel piano regolatore dei cimiteri, dopo aver provveduto alla delimitazioni dei prescritti campi di inumazione, possono essere previste aree da destinare alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, ed alla costruzione di cellette - ossario per il collocamento delle cassette contenenti i resti mortali provenienti delle esumazioni.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia le tumulazioni ed inumazioni sia per le esumazioni ed esumazioni.

ART. 57 MODALITA' DI SEPOLTURA

Nei cimiteri comunali esistono le seguenti specie di sepoltura:

- a) sepoltura gratuita nei campi di inumazione;
- b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - 1) loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombari;
 - 2) cellette - ossario pure costruite dal Comune in colombari per la tumulazione di ossa o di resti.
 - 3) aree per la costruzione di sepolture.

ART. 58 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

La sepoltura privata e' una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso per un periodo determinato di opere sepolcrali costruite dal Comune o aree destinate alla costruzione di opere sepolcrali.

Non puo' essere fatta concessione di aree per sepolture priva-

te a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

ART. 59 DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:

- a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali, al momento del decesso e per 25 (venticinque) anni.
- b) concessioni, di cellette ossario costruite dal Comune per tumulazione di ossa o di resti per anni 99.
- c) concessioni per le tombe di famiglia o sepolture individuali anni 99.

Sono fatte salve le concessioni perpetue per tombe e sepolture individuali esistenti antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803

ART. 60 DIVIETI

E' fatto assoluto divieto di acquisto o vendita di loculi tra privati.

E' fatto divieto di acquisto di loculi per la tumulazione di resti mortali.

ART. 61 LAPIDI ED ORNAMENTI

La scelta della lapide, del tipo di materiali impiegati, degli ornamenti ed accessori, nonche' le dimensioni ed i caratteri delle incisioni devono essere preventivamente autorizzati dal Comune e secondo le disposizioni previste all'articolo 14 del presente Regolamento.

E' fatto divieto di acquisto di loculi per la tumulazione di resti mortali.

ART. 62 RETROCESSIONI

E' consentito il trasferimento di salme fra loculo e loculo nell'ambito del medesimo cimitero comunale.

Nella traslazione di salme per abbinamento non e' consentito l'acquisto del secondo loculo a disposizione.

Il rimborso per le retrocessioni e' regolato dall'articolo 78 del presente regolamento.

ART. 63 CONTRATTO

La concessione del diritto di sepoltura e' atto unilaterale dell'Amministrazione comunale.

La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sara' oggetto di apposito contratto annesso all'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamento anche future in quanto applicabili.

ART. 64 MODALITA' DI CONCESSIONE

Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta, ossario, ecc.) e la sua individuazione nel cimitero. Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione delle domande al protocollo generale del Comune.

Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovra' versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.

ART. 65 PROGETTI DI COSTRUZIONE DI LOCULI

I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazioni individuali e di cellette colombario devono corrispondere ai requisiti previsti dai Capi X e XV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

La loro esecuzione e' autorizzata dal Sindaco, sentito il coordinatore Sanitario dell'Azienda USL Bologna Sud competente per territorio, o da un suo delegato.

ART. 66
PRIORITA' DI CONCESSIONE

Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenzae:

- a) tumulazioni di salma.
- b) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri.
- c) traslazione di salma a richiesta del concessionario.

Deve essere comunque assicurata la disponibilita' di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto a)

ART. 67
LAPIDI

Su ogni loculo concesso dovra' essere collocata una lapide in marmo, a cura del concessionario.

Le sepolture effettuate nei campi di inumazione potranno essere dotate di lapidi di copertura della lunghezza massima di cm. 160 e larghezza massima di cm. 60.

ART. 68
CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE

Per le forme e qualita' dei materiali valgono le disposizioni di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro.

Allo scadere del periodo di concessione la costruzione rimane di proprieta' del Comune.

ART. 69
PROGETTI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario o di suo delegato dell'Azienda USL di competenza.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il

numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diritto di accesso con l'esterno del cimitero.

ART. 70 SPESE

Le spese per la costruzione o per il riattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari.

In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

ART. 71 TERMINI

Le costruzioni di sepolture su aree date in concessione devono essere realizzate entro il termine di un anno dalla data della relativa convenzione.

ART. 72 DIRITTO DI USO

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche e' riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad Enti e' riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capacita' del sepolcro.

Tuttavia, salva espressa contraria disposizione del fondatore, il Sindaco puo' autorizzare l'accoglimento nella sepoltura privata di salme di persone estranee alla famiglia, ma ad essa legate da vincoli di parentela, amicizia od obbligazione.

ART. 73 RESPONSABILITA' SOLIDALE

Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o piu' famiglie che intendano riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

ART. 74
SCADENZA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.

La concessione per il diritto d'uso di un loculo e' rinnovabile per una sola volta, per un periodo di uguale durata. Il rinnovo della concessione decade anche prima della scadenza del termine, qualora il defunto, a richiesta dei familiari, venga traslato od inumato in altro luogo.

La concessione per il diritto d'uso di una celletta ossaria, non e' rinnovabile.

ART. 75
REVOCA

La revoca puo' essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante.

I concessionari hanno altresì' diritto al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

ART. 76
DECADENZA

La decadenza puo' essere comunicata dal Comune al concessionario previa regolare diffida in caso di inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione.

In tal caso nessun rimborso e' dovuto da parte del Comune.

ART. 77
CANONE DI CONCESSIONE

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sara' stabilito ed aggiornato dalla Giunta Comunale tenendo conto per le sepolture costruite a cura del Comune, del costo delle opere.

Le tariffe vengono determinate in base ad alcuni criteri, gia' consolidati: residenza o meno nel Comune di Monterenzio al momen-

to del decesso, ubicazione del loculo o dell'ossario, durata della concessione.

Il Comune deve provvedere, al termine delle concessioni, quando i parenti non provvedano direttamente, alla sistemazione dei resti in ossari comuni, dopo l'eventuale periodo di inumazione che si rendesse necessario per completare il processo di mineralizzazione della salma.

In caso di tumulazione provvisoria di una salma, in un loculo, richiesta dal Concessionario, e conseguente tumulazione definitiva, le spese per rendere tale servizio sono a totale carico del Concessionario.

ART. 78 RINUNCIA

La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed ascoltate dall'Amministrazione Comunale.

Nell'ipotesi di cui al 1° comma, al concessionario non compete alcun rimborso e il loculo rimasto libero ritorna nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso di aree inedificate o di loculi o cellette - ossario non utilizzate la retrocessione avverrà alle seguenti condizioni:

- a) per rinuncia a concessioni temporanee, rimborso del 50% del corrispettivo pagato;
- b) per rinuncia a concessioni perpetue di loculi o cellette non utilizzate, viene presa a base la tariffa dei loculi di cui al punto a).

ART. 79 SOPPRESSIONE DI CIMITERI

Nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U. delle leggi sanitarie e dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario o suo delegato dell'Azienda USL Bologna Sud.

ART. 80 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle legge

vigenti.

ART. 81
CESSIONE DEL DIRITTO D'USO DI LOCULO

Il diritto d'uso di sepolture e' riservato alla persona per la quale e' stato stipulato il contratto e, o ai suoi eredi aventi causa, e non puo' essere ceduto a terzi.

Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di salme, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco puo' autorizzare la cessione diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

La cessione e' temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto.

La cessione non e' consentita quando ricorrano motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa puo' avere fini di speculazione.

ART. 82
AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE

Il diritto d'uso come sopra ceduto, convalidato dalla autorizzazione del Sindaco, e' irrevocabile.

Al nuovo concessionario si trasmettono automaticamente i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione.

ART. 83
SEPOLTURA ABBANDONATA

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte o irreperibilita' degli aventi diritto, il Comune puo' provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca.

ART. 84
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI

Le spese per la registrazione dei contratti per le concessioni sono a carico del concessionario.

TITOLO XI

SPECIALI CONCESSIONI PER SEPOLTURE GRATUITE

ART. 85 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione e' consentito, in sostituzione del cippo regolamentare, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti, secondo quanto prescritto al precedente art. 14.

All'atto delle esumazioni ordinarie della salma il materiale non ritirato dai familiari entro il termine loro assegnato, rimarra' di proprieta' del Comune.

Nessun diritto e' dovuto per queste concessioni.

TITOLO XII

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 86 ILLUMINAZIONE VOTIVA

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata, sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, in base a deliberazione consiliare che fissera', in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

TITOLO XIII
SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

ART. 87
CAPPELLE PRIVATE

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali si applicano le norme previste dal Capo XXI del D.P.R. 285/1990.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 88 SANZIONI

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento e' soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 n. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 89 ABROGAZIONI

Il regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 14 dicembre 1981 e' abrogato.

E' abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

ART. 90 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8.6.1990 n. 142, e' pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.